



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio

IL FONDO DI GARANZIA PMI

**GUARANTEE FUND FOR SMALL AND
MEDIUM-SIZES ENTERPRISES**

Relatore:

Prof. Caterina Lucarelli

Rapporto Finale di:

Mariavittoria Alessandrini Socci

Anno Accademico 2019/2020

INDICE

Introduzione	4
CAPITOLO 1: FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI	7
1.1 Legge n. 662/96	7
1.2 Caratteristiche	8
1.3 Le modalità di intervento	10
1.4 Requisiti di ammissibilità	11
1.4.1 Requisiti dei soggetti beneficiari finali	12
1.4.2 Requisiti delle operazioni finanziarie	15
1.5 Le misure di copertura	18
CAPITOLO 2: DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 2017	23
2.1 I punti cardine della Riforma	24
2.2 Le novità introdotte	25
2.2.1 Il nuovo modello di valutazione	26
CAPITOLO 3: DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, ARTICOLO 13	33
3.1 Contenuto della disposizione	33
3.1.1 Nuove misure di intervento	34
3.2 Indicazioni operative	40
Conclusioni	43
Bibliografia	45

INTRODUZIONE

Nel Dicembre 2019 nella metropoli cinese di Wuhan compare per la prima volta il coronavirus, un virus che nel giro di poche settimane scatena un'epidemia in grado di varcare i confini delle nazioni e diventare di livello mondiale. Il 7 Gennaio le autorità cinesi confermano che si tratta di un nuovo coronavirus, che viene rinominato "2019-nCov". Il 30 Gennaio 2020 l'Oms dichiara lo stato di "emergenza sanitaria globale"; lo stesso giorno arriva la notizia dei primi due casi accertati in Italia: si tratta di due turisti cinesi; l'Italia chiude subito il traffico aereo da e per la Cina e il Cdm decreta lo stato di emergenza per una durata di sei mesi. Il 21 e 22 Febbraio vengono registrati i primi contagi nel nostro paese e hanno inizio una serie di riunioni fra il premier Conte, la Protezione Civile e i ministri competenti e un susseguirsi di decreti per contrastare le maggiori crisi, tra le quali quella economica. La sera del 9 Marzo, con un nuovo decreto che sarebbe entrato in vigore dal giorno successivo, tutta l'Italia diventa zona rossa e l'11 Marzo l'Oms dichiara lo stato di pandemia.

Il 21 Marzo il Presidente del Consiglio Conte si rivolge all'Italia definendo tale crisi la più difficile dal secondo dopoguerra, sotto ogni profilo. Come poter ribattere a tale affermazione? In economia, per produzione si intende ogni attività volta a trasformare beni economici in altri aventi un'utilità complessivamente maggiore;

nella maggior parte dei casi si tratta di attività svolta da persone, che assieme creano una catena, permettendo di ottimizzare il tempo, di velocizzare la produzione e di essere più competitivi. Con l'arrivo di questo virus, l'economia, la produzione, il lavoro si sono dovuti necessariamente bloccare: tutto ciò che era collaborazione fisica, unione di forze fisiche, lavoro di squadra si è fermato. Gli uomini, fulcro della produzione, non possono stare vicini: è stato forzatamente imposto il distanziamento sociale. In che modo produrre se gli uomini non possono più stare a meno di un metro di distanza? Le soluzioni non sono né semplici né immediate: l'uomo deve reinventarsi, la produzione deve essere pensata in maniera differente: devono essere creati nuovi modi di vivere e di fare imprenditoria. Ma con quali mezzi? Fare nuove scelte per un'impresa significa investire; investire significa o avere a disposizione mezzi propri o chiedere a terzi di credere nel proprio lavoro. In quest'ultimo caso, tra i soggetti terzi troviamo anche lo Stato: infatti, in questo scritto, voglio approfondire la questione del Fondo di Garanzia PMI, strumento di garanzia pubblico per dare credito alle piccole e medie imprese, le quali costituiscono circa il 92% delle imprese attive in Italia. In questa situazione straordinaria il Gestore ha concesso delle deroghe per facilitarne la richiesta, dunque l'accesso al credito e il reperimento di liquidità da parte delle aziende. Reperire liquidità è stata e tuttora è una forte urgenza ed esigenza: è stata in quanto ogni impresa doveva rispondere alla necessità di continuità operativa ed è in quanto

ora vogliono e devono ripartire. Tutte queste deroghe sembrano facilitare molto i processi; ma all'atto pratico, si è reso tutto più veloce e semplice o si è solo finto?

CAPITOLO 1:

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI

1.1 LEGGE N. 662/96

Il Fondo di garanzia per le PMI è stato istituito dalla legge n. 662/96 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, più precisamente dall’articolo 2, comma 100, lettera a: in base a tale norma, il CIPE¹ (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) può destinare “una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale Spa allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese²”. Operativo dal gennaio 2000, è un mezzo attraverso il quale l’Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dotati di sufficienti garanzie.

La legge ha affidato la gestione del Fondo, seppur con compiti diversi, ad un Consiglio di Gestione e ad un Gestore:

¹ Organo collegiale del Governo nato nel 1967 e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri: rappresenta un importante organo decisionale in ambito economico e finanziario e stabilisce quali siano i provvedimenti da adottare per il raggiungimento dei principali obiettivi di politica economica a livello nazionale, comunitario e internazionale;

² Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana: “LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662”

- il Consiglio di Gestione, cui è affidata l'amministrazione, è composto da:
due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, uno dei quali svolge la funzione di presidente; un rappresentante del MEF, con funzione di vice presidente; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione; un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa, designati rispettivamente dal Ministero dello sviluppo economico e dal MEF su indicazione delle associazioni delle piccole e medie imprese
- il Gestore, vincitore di una gara³ indetta dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad oggi è costituito da un raggruppamento di cinque istituti bancari: Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. - soggetto mandatario capofila -, Artigiancassa S.p.A., MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., Mediocredito Italiano S.p.A. e Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., in qualità di mandanti.

1.2 CARATTERISTICHE

Il Fondo di Garanzia rappresenta il principale strumento nazionale in materia di accesso al credito delle PMI: consente loro di accedervi più agevolmente grazie alla

³ bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5^a serie speciale n. 107 del 15 settembre 2010

traslazione, per la quota del prestito garantita dal Fondo, del rischio di insolvenza del prestatore dalla banca finanziatrice al Fondo.

Le caratteristiche peculiari sono:

- ammissibilità per qualunque operazione finanziaria: a riguardo non sono stati posti limiti, purché si tratti di operazioni finalizzate all'attività d'impresa, ottenendo così benefici sia in termini di diversificazione delle fonti di finanziamento sia di riequilibrio della struttura finanziaria delle imprese⁴;
- intersettorialità: intervento a favore di imprese appartenenti a tutti i settori economici⁵;
- ponderazione zero: la garanzia di ultima istanza dello Stato attenua il rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie a prima richiesta azzerando l'assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita;
- escutibilità a prima richiesta: come stabilito nell'accordo "Basilea II"⁶, la garanzia è concessa a prima richiesta a favore delle banche, dei Confidi e degli Altri fondi di garanzia che prestano una garanzia esplicita, incondizionata e irrevocabile;

⁴ Rapporto tra debiti e mezzi propri

⁵ Intervento che si è rivelato efficace soprattutto riguardo alle imprese in fase di start up

⁶ Accordo maturato dal Comitato di Basilea per la Supervisione Bancaria

- cumulabilità con altre agevolazioni pubbliche;
- procedure snelle: presentazione delle domande on line.

Altro aspetto incentivante è la garanzia di ultima istanza dello stato, cioè la garanzia di quest'ultimo sulla copertura prestata dal Fondo, permettendo così ai soggetti richiedenti di ridurre il fabbisogno di capitale ai fini del patrimonio di vigilanza⁷ e di praticare migliori condizioni (riguardo al tasso o volume del finanziamento) alle imprese finanziate.

1.3 LE MODALITÀ DI INTERVENTO

Le modalità di intervento in favore dei soggetti beneficiari finali sono:

1. garanzia diretta, cioè quella concessa dal Fondo direttamente ai soggetti finanziatori (banche e altri intermediari finanziari): è esplicita, incondizionata, irrevocabile, escutibile a prima richiesta e riferita a una singola operazione finanziaria; copre, nei limiti dell'importo massimo garantito, l'ammontare dell'esposizione dei soggetti finanziatori nei confronti delle PMI⁸;
2. controgaranzia e riassicurazione: con la riforma entrata in vigore il 15 Marzo 2019 viene chiarita la differenza tra queste due modalità:

⁷ Si intende il capitale regolamentare, definito dalla regolamentazione prudenziale: è quel capitale che le banche devono detenere per contenere, entro livelli considerati tollerabili, la loro probabilità di insolvenza e i costi che ne derivano a carico dall'assicurazione dei depositi e del bilancio pubblico

⁸ Piccole- Medie Imprese

- controgaranzia: la garanzia concessa dal Fondo ai vari soggetti garanti (Confidi o Altri fondi di garanzia), attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default, sia dell'impresa beneficiaria che del soggetto garante;
- riassicurazione: dà luogo al reintegro, da parte del Fondo e nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti finanziatori.

La controgaranzia e la riassicurazione possono essere richieste dai soggetti garanti per la stessa operazione finanziaria; di norma, la misura in cui vengono rilasciate sulla stessa operazione è uguale; solo ai soggetti garanti "autorizzati" è riconosciuta la possibilità di concedere una misura più elevata della controgaranzia rispetto alla riassicurazione – pari al 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto beneficiario.

3. cogaranzia: può essere richiesta da un Confidi o da Altri Fondi di garanzia che hanno stipulato apposita convenzione con il Gestore (MCC), il quale regola i criteri, le modalità e le procedure di concessione e di attivazione; si tratta di una forma di garanzia prestata al fine di realizzare un'azione sinergica, a favore del beneficiario finale, suddividendo il rischio assunto.

1.4 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Affinché l'intervento abbia buon fine, sia i beneficiari che l'operazione stessa devono rispettare dei requisiti.

1.4.1 Requisiti dei soggetti beneficiari finali

Il Fondo di garanzia è aperto alle micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle imprese e ai professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico.

Il primo requisito riguarda l'attività economica svolta: il beneficiario finale, per essere tale, deve avere sede legale o sede operativa sul territorio italiano e può svolgere qualsiasi attività economica, ad esclusione di alcune comprese nelle seguenti sezioni della classificazione ATECO⁹ 2007:

- Sezione A "Agricoltura, silvicoltura e pesca"; l'eccezione decade nei casi in cui, sulla base del fatturato registrato nell'ultimo esercizio, o si dimostri che si tratti di attività svolta a titolo prevalente ovvero i soggetti beneficiari facciano richiesta di riassicurazione o controgaranzia per mezzo di un Confidi operante in tali settori;
- Sezione K "Attività finanziarie e assicurative";
- Sezione O "Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria";

⁹ Codice identificativo alfanumerico che classifica le imprese quando entrano in contatto con le pubbliche istituzioni

- Sezione T, che comprende attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico e come produttori di beni e servizi indifferenziati per uso proprio;
- Sezione U “Organizzazioni e organismi extraterritoriali”.

I soggetti beneficiari, per poter essere ammessi non devono aver ricevuto e non rimborsato o depositato in conti bloccati aiuti economici ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Ue, rispettando così l’impegno Deggendorf¹⁰; non devono essere definiti “imprese in difficoltà” secondo il Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione¹¹ (regolamento di esenzione); non devono presentare sulla posizione di rischio esposizioni classificate quali “sofferenze” ed esposizioni nei confronti dei soggetti finanziatori quali inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate; questi soggetti non devono trovarsi in stato di scioglimento o di liquidazione, non devono essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali; non devono essere beneficiari di garanzia su altre operazioni finanziarie per le quali o hanno avuto comunicazione di un evento di rischio¹² o è stata richiesta l’escussione della garanzia o è stato proposto un

¹⁰ Impegno delineato e richiesto dalla Commissione Ue nel 2006 e assunto dall’Italia nella Finanziaria per il 2007

¹¹ Regolamento che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con gli artt. 107 e 108 del trattato

¹² Si ha evento di rischio in caso di: rata (o canone) scaduta e non pagata, anche parzialmente, in via continuativa per più di 90 giorni; revoca o risoluzione prima della scadenza dell’operazione finanziaria; mancato rientro, alla data di scadenza dell’affidamento concesso; mancato riscatto e/o mancata riconsegna del bene dopo il pagamento di tutti i canoni previsti; denuncia di furto del bene acquisito; ammissione del soggetto beneficiario finale alle procedure concorsuali; escussione della fideiussione)

accordo transattivo o è stato richiesto il prolungamento della durata della garanzia stessa; i soggetti beneficiari finali non devono avere a carico provvedimenti giudiziari che hanno comportato l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

Oltre al rispetto di tali requisiti, le PMI e i professionisti (soggetti beneficiari finali) sono soggetti alla cosiddetta valutazione del merito creditizio, valutazione riguardo l'affidabilità del beneficiario finale dal punto di vista economico e finanziario.

La valutazione viene effettuata dal Gestore del Fondo e l'adozione di un nuovo modello di valutazione delle imprese è stato uno dei pilastri della riforma introdotta dal d. m. 6 marzo 2017 ed entrata in vigore il 15 marzo 2019. L'accesso al Fondo è consentito a quei soggetti che non sono classificati come "unrated", cioè senza punteggio; a quei soggetti che non presentano a proprio carico o a carico dei soci, nel caso di società di persone, eventi pregiudizievoli riconducibili alla famiglia del fallimento o similari; a quei soggetti che non presentano un livello di rischiosità, in termini di probabilità di inadempimento, superiore a quello fissato dal decreto del Ministero dello sviluppo economico (9,43%). In deroga a quanto detto sono ammissibili, senza valutazione del merito creditizio, quei soggetti beneficiari finali che richiedono la garanzia per operazioni finanziarie quali operazioni di microcredito, operazioni di importo ridotto (importo non superiore a 25.000 euro per singolo beneficiario o a 35.000 euro nel caso di garanzia presentata da un soggetto garante autorizzato), operazioni a rischio tripartito (importi non superiori

a 120.000 euro, dove è prevista un'equa divisione del rischio tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante) e operazioni connesse alla misura agevolativa Resto al Sud.

1.4.2 Requisiti delle operazioni finanziarie

Come precedentemente accennato, sono previste delle condizioni di ammissibilità anche rispetto all'operazione finanziaria: in primo luogo essa deve essere finalizzata all'attività d'impresa e non deve assolutamente avere il fine di estinguere finanziamenti già erogati dallo stesso soggetto finanziatore o da soggetti che appartengono allo stesso gruppo bancario e privi della garanzia del Fondo; l'operazione non deve essere effettuata a favore di attività connesse all'esportazione, quale, ad esempio, la costituzione o la gestione di una rete di distribuzione; nel caso di operazioni di locazione finanziaria, sono ammissibili per un ammontare pari al valore imponibile del bene e al netto delle eventuali somme già corrisposte dal soggetto beneficiario finale prima della decorrenza del piano di ammortamento.

Quanto alle tempistiche, la delibera da parte del soggetto finanziatore deve avvenire entro i successivi sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia.

In riferimento alla durata, tali operazioni devono avere una scadenza stabilita e certa; quanto alle operazioni "a revoca", cioè quei finanziamenti a scadenza indeterminata per i quali però l'istituto bancario si riserva la facoltà di richiederne

la restituzione con tempi molto brevi, possono essere considerate ammissibili nel caso in cui abbiano una durata e/o una scadenza certa e desumibile dalla delibera o dalla documentazione di riferimento; mentre, in caso di rinnovo dell'operazione finanziaria, bisogna presentare una nuova richiesta di ammissione alla garanzia e deve essere adottata una delibera da parte del richiedente e/o del finanziatore.

Qualora si tratti di richiesta di ammissione alla garanzia diretta, questa non deve essere già deliberata dai soggetti finanziatori, salvo che l'esecutività della delibera sia condizionata all'acquisizione della garanzia; se invece si procede con la richiesta di ammissione alla riassicurazione e/o controgaranzia, questa non deve essere assistita da garanzia rilasciata dal soggetto garante da più di due mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia.

Le disposizioni operative di riferimento hanno evidenziato anche la necessaria presenza di determinati requisiti, in riferimento a specifiche finalità di tali operazioni: è il caso delle operazioni finanziarie a fronte di investimenti e delle operazioni finanziarie a rischio tripartito. Nel primo caso, le operazioni sono ammissibili alla garanzia se i soggetti richiedenti vi allegano anche il programma di investimento, cioè la descrizione dettagliata dell'investimento, il relativo piano di copertura finanziaria, i tempi di realizzazione e il dettaglio delle spese che si intendono sostenere; nel rispetto del regolamento di esenzione, Sezione 2, "Aiuti agli investimenti delle PMI", l'operazione deve essere finalizzata alla realizzazione di un investimento iniziale e sottoposta alla condizione che la data di avvio dei

lavori sia successiva alla data di presentazione della richiesta di ammissione; ai sensi del regolamento de minimis, sono ammissibili anche le operazioni per le quali la richiesta sia fatta dai soggetti beneficiari finali, e, nel caso in cui non siano rispettate una o più condizioni dettate dal regolamento di esenzione, possono essere comunque ammesse a condizione che il programma di investimento non risulti avviato da più di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. Secondo caso è quello delle operazioni finanziarie a rischio tripartito che, come abbiamo già detto, sono operazioni dove il rischio di inadempimento viene suddiviso tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante. Tali operazioni sono ammissibili alla riassicurazione e alla controgaranzia se la richiesta viene presentata da un soggetto garante autorizzato; se la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatori sia pari al 67% dell'importo dell'operazione, che non deve superare i 120.000,00 euro; infine se sull'operazione finanziaria non sono state acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie.

Per la parte non coperta da questa tipologia di garanzia, è possibile acquisirne delle altre, di tipo personale o di tipo reale, ad esclusione di pegni su denaro o valori mobiliari. Nell'acquisizione di altre forme di garanzia, bisogna tenere conto del valore cauzionale delle garanzie reali, assicurative e bancarie: questo valore non deve superare la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo e viene determinato secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo

Tab. I.1 “Garanzie e percentuali valore cauzionale”¹³

Se, per la parte non garantita dal Fondo, si acquisisce un’ipoteca di grado successivo al primo, al valore cauzionale ottenuto applicando le aliquote citate nella tabella, bisogna sottrarre l’importo del debito residuo che corrisponde all’obbligo precedentemente acquisito.

1.5 LE MISURE DI COPERTURA

Le misure di copertura sono state oggetto di modifica in seguito all’adozione del nuovo sistema di valutazione del merito creditizio, introdotto dalla grande riforma del Fondo che ha avuto applicazione a partire dal 15 marzo 2019. Queste misure rappresentano le percentuali che il Fondo garantisce in funzione della classe di

¹³ Fonte: “Il Fondo di garanzia per le PMI - Disposizione operative” Ministero dello sviluppo economico – p. 27; https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/disposizioni_fondo_di_garanzia.pdf (accesso: 19.06.2020 ore 13:55)

merito di credito del soggetto beneficiario (determinata sulla base del modello di rating) e della tipologia o della durata dell'operazione finanziaria garantita¹⁴.

Nelle tabelle di seguito riportate sono inserite le misure di copertura nel caso di garanzia diretta (Tabella I.2) e nel caso di riassicurazione e controgaranzia (Tabella I.3). Come sopra accennato, le due variabili in gioco sono: la classe di merito e la tipologia-durata del finanziamento garantito; quanto alla durata, le distinzioni sono:

- a. fino a 12 mesi
- b. oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi
- c. oltre i 36 mesi.

Nei casi b. e c. sono previste anche le opzioni “con” o “senza” piano di ammortamento e la periodicità (superiore o inferiore ad un anno), per quest'ultimo caso. “La presenza o meno del piano di ammortamento è determinante ai fini della misura di copertura del Fondo. La modifica da senza a con piano d'ammortamento dell'operazione finanziaria comporta, nella gran parte dei casi, una maggiore percentuale di copertura ed una nuova delibera da parte del Consiglio di gestione in ragione del maggiore impegno del Fondo”¹⁵.

¹⁴ Fonte: COSVIM FINANZA INTEGRATA D'IMPRESA – “Le novità della riforma del Fondo Centrale di Garanzia”

¹⁵ Fonte: “Fondo di garanzia – Legge 662/96 – Indicazioni sulla corretta compilazione della domanda e nuova versione dell'Allegato 4”, MCC – CUSTOMER CARE FONDO DI GARANZIA PER LE PMI, p. 1; https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/10/191016_comunicazione_customer_care.pdf (accesso 19.06.2020 ore 9:27)

Confrontando le tabelle è possibile notare come, per alcune tipologie di operazioni finanziarie, in caso di garanzia diretta vengono applicate quote massime di copertura superiori rispetto alla riassicurazione; è il caso dei:

- finanziamenti oltre i 36 mesi con la previsione di un piano di ammortamento che si sviluppa in un periodo uguale o inferiore ad 1 anno per imprese appartenenti alle classi di rating 3 (70% contro 64%) e 4 (80% contro 64%);
- finanziamenti per investimenti, come Nuova Sabatini, e operazioni finanziarie concesse a PMI innovative senza differenziazione per la classe di rating di appartenenza ma con l'esclusione della classe 5 (classe di maggior rischio che non è ammessa): 80% per la garanzia diretta contro il 64% in caso di riassicurazione;
- finanziamenti di microcredito e di importo ridotto concessi a start-up innovative e incubatori certificati non soggetti a rating e per tale motivo sono ammesse anche le imprese di classe 5.

Classe di merito	Misure massimo di copertura della garanzia diretta							
	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative	Micro-credito importo ridotto nuove imprese Start up innovative e incubatori
1	n. a.		30%		50%			
2	40%		40%		60%			
3	50%	30%	50%	30%	70%	50%	80%	
4	60%		60%		80%			80%
5	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	

Tabella I.2: “Tabella delle misure di copertura”¹⁶ – garanzia diretta

Classe di merito	Misure massimo di copertura della Riassicurazione e della Controgaranzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante							
	Finanziamenti fino a 12 mesi	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre i 12 mesi e fino a 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi senza PA o con PA con periodicità superiore a 1 anno	Finanziamenti oltre 36 mesi con PA con periodicità uguale o inferiore a 1 anno	Finanziamento del rischio	Investimenti Nuova Sabatini PMI innovative	Micro-credito importo ridotto nuove imprese Start up innovative e incubatori
1	n. a.		30%		50%			
2	40%		40%		60%			
3	50%	30%	50%	30%	64%	50%	64%	
4	60%		60%		64%			64%
5	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	n. a.	

Tabella I.3: “Tabella delle misure di copertura”¹⁷ – riassicurazione e controgaranzia

¹⁶ Fonte: “Tabelle copertura” – Fondo di garanzia; https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/02/Tabelle-copertura_3.pdf (accesso: 18.06.2020 ore 15:27)

¹⁷ Fonte: “Tabelle copertura” – Fondo di garanzia; https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/02/Tabelle-copertura_3.pdf (accesso: 18.06.2020 ore 15:27)

Fermo restando le percentuali di copertura previste, sia nel caso di garanzia diretta che nel caso di controgaranzie, è stato fissato un importo massimo.

Per la garanzia diretta sono previsti due importi a seconda della tipologia di operazione: importo massimo pari a euro 2.500.000,00 per:

- operazioni sul capitale di rischio;
- start-up innovative e incubatori certificati;
- operazioni di anticipazione dei crediti verso la P.A.;
- finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi;
- investimenti in quasi-equity;
- operazioni Nuova Sabatini.

Per tutte le altre operazioni, comprese quelle di consolidamento delle passività a breve termine, quelle a favore di imprese dell'indotto di imprese in amministrazione straordinaria e quelle di sottoscrizione di mini-bond, l'importo coperto non può essere superiore a euro 1.500.000,00.

Anche nel caso di controgaranzia, l'importo massimo garantito non può essere superiore a euro 1.500.000,00.

CAPITOLO 2:

DECRETO MINISTERIALE 6 MARZO 2017

L'iter legislativo per l'attuazione della riforma apportata dal D.M. 6 Marzo 2017 ha avuto inizio nel Giugno 2017 con la sperimentazione del nuovo modello di valutazione delle imprese in riferimento alla richiesta di garanzia per i finanziamenti Nuova Sabatini: la misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è una agevolazione introdotta dal Ministero dello sviluppo economico per facilitare gli investimenti che hanno lo scopo di acquistare o acquisire in leasing beni strumentali a uso produttivo, macchinari, impianti, attrezzature, hardware, software e tecnologie digitali.

Alla sperimentazione ha poi seguito la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale 6 Marzo 2017, avvenuta il 7 Luglio 2017, e la "pubblicazione delle Disposizioni Operative del Fondo aggiornate ai sensi del "Decreto attuativo Riforma" e del "Decreto rischio tripartito" firmati in data 12 Febbraio 2019¹⁸".

Il 15 Marzo 2019 la riforma è entrata in vigore.

¹⁸ Fonte: "Riforma del Fondo di Garanzia PMI" Ministero dello sviluppo economico, p. 8; <https://www.confindustria.av.it/wp-content/uploads/2019/03/Riforma-del-Fondo-di-Garanzia-PMI.pdf> (accesso: 17.05.2020 ore 11:40)

2.1. I PUNTI CARDINE DELLA RIFORMA

La riforma è il prodotto “conclusivo” di diversi fattori, primo dei quali l’incremento delle richieste di accesso presentate nel 2017 rispetto all’anno precedente (+ 3,2%: il numero delle domande è salito a 120.494 rispetto alle 116.762 del 2016, come si può vedere dal Grafico II.1)¹⁹ e in particolar modo delle coperture all’ 80%.




Grafico II.1: Domande presentate nel 2016 e nel 2017²⁰

L’incremento delle richieste di garanzie ha generato un incremento del fabbisogno finanziario del Fondo con il rischio di deresponsabilizzazione dei soggetti finanziatori riguardo alla selezione delle domande: nello specifico ad una facilitazione nella copertura, da parte delle banche, di quelle operazioni messe in atto da imprese che non sono effettivamente colpite dalla selettività del credito. In

¹⁹ Fonte: Il Fondo di Garanzia per le PMI – Report al 31 dicembre 2017, p. 3; https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/2017_Relazione-Fondo-Dicembre_2017_Sito.pdf (accesso: 20.06.2020 ore 10:34)

²⁰ Fonte: Il Fondo di Garanzia per le PMI – Report al 31 dicembre 2017, p. 3; https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2018/06/2017_Relazione-Fondo-Dicembre_2017_Sito.pdf (accesso: 20.06.2020 ore 10:34)

questo modo si sarebbe persa di vista (si sarebbe potuta perdere di vista) la missione originaria, cioè quella di facilitare l'accesso al credito per quelle imprese definite rischiose, ma considerate sane dal punto di vista economico e finanziario. Ecco motivata la scelta di riformare alcuni aspetti della disciplina del Fondo di garanzia.

2.2. LE NOVITÀ INTRODOTTE

Novità principale, nonché pilastro della riforma, è l'adozione di un nuovo strumento di valutazione del merito creditizio, di cui parleremo più avanti. Oltre a ciò, la riforma ha chiarito, come abbiamo avuto modo di vedere in precedenza, la differenza tra controgaranzia e riassicurazione; ha dato origine a nuove misure massime di copertura in funzione della probabilità di default (PD) del soggetto beneficiario, della tipologia e della durata dell'operazione finanziaria; infine, ha introdotto una nuova modalità di intervento da parte del Fondo, le cosiddette operazioni a rischio tripartito.

Le operazioni a rischio tripartito sono chiamate così in quanto il rischio viene suddiviso tra tre soggetti: il Fondo, il soggetto finanziatore e il soggetto garante; è una tipologia di operazione destinata alle sole richieste con importo fino a euro 120.000 ed esclusivamente per quei soggetti garanti autorizzati dal Consiglio di gestione, ai quali viene affidata anche la valutazione delle imprese richiedenti; grande vantaggio per le PMI è il fatto che sia il soggetto garante che il soggetto finanziatore hanno l'obbligo di non acquisire garanzie reali, assicurative o bancarie

sull'operazione oggetto della richiesta. Come possiamo vedere dal grafico che segue, la garanzia è suddivisa in questo modo:

- il 67% del rischio del soggetto finanziatore è coperto dal soggetto garante: quindi la quota di rischio del soggetto finanziatore si riduce al 33%;
- il 50% della quota garantita dal soggetto garante è coperta dalla riassicurazione del Fondo;
- il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore è coperto dalla controgaranzia del Fondo.




Grafico II.2: Struttura dell'operazione a rischio tripartito²¹

2.2.1 Il nuovo modello di valutazione

²¹ Fonte: "Il Fondo di Garanzia per le PMI – Le prossime novità" Mediocredito Centrale – Invitalia; Presentazione Federcasse del 18.09.2018

Focus della riforma è l'introduzione di un nuovo modello di valutazione del merito creditizio delle imprese che è andato a sostituire il vecchio sistema di valutazione fondato sull'utilizzo dello scoring MMC.

Il compito di creare questo nuovo modello è stato affidato dal Ministero dello Sviluppo Economico a Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A, la quale ha cercato di seguire delle logiche di sviluppo che permettessero di strutturare un sistema in sintonia con le linee guida diffuse nelle banche IRB²²; inoltre era necessario rendere più completo il set informativo da fornire al soggetto richiedente e dare una definizione di default più coerente con gli standard internazionali, in quanto “rappresenta uno degli elementi essenziali per l'applicazione del metodo dei rating interni: il concetto di default è infatti necessario per la stima di tutti i parametri di rischio”²³; non di minor importanza era la volontà di dare maggiore trasparenza alle logiche di valutazioni stesse.

Alla base di tale riforma c'erano tre obiettivi primari:

1. rendere le valutazioni del merito creditizio più precise di quelle originate dai modelli di scoring;

²² Internal Rate Base Approach: un metodo adottato dalle banche per il calcolo, al loro interno, del rating del cliente: permette di valutare direttamente il rischio di credito e determina il valore del credito stesso

²³ Fonte: “RECEPIMENTO DELLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE PRUDENZIALE INTERNAZIONALE – METODO DEI RATING INTERNI PER IL CALCOLO DEL REQUISITO PATRIMONIALE A FRONTE DEL RISCHIO DI CREDITO” – Banca d'Italia, p. 6; https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/consultazioni/2006/basilea2/Doc_Cons_I_RB.pdf (accesso 22.06.2020 ore 14:21)

2. migliorare l'utilizzo delle risorse del Fondo individuando diverse percentuali di accantonamento a titolo di rischio a seconda della rischiosità del soggetto beneficiario finale;
3. modulare le percentuali di copertura del Fondo sulla base della rischiosità dei soggetti beneficiari.

Questo modello calcola la probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari collocandoli in una delle dodici classi, raggruppate in cinque fasce, che compongono la scala di valutazione. Viene applicato per la valutazione di tutte le operazioni finanziarie ammissibili al Fondo, con alcune eccezioni:

- start up innovative e incubatori certificate iscritti nella sezione apposita della Camera di commercio a condizione che il soggetto finanziatore non acquisti alcuna garanzia, né reale, né assicurativa o bancaria e il soggetto richiedente abbia acquisito la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesti l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese;
- operazioni di Microcredito;
- operazioni finanziarie di importo ridotto, cioè quelle con importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, o a euro 35.000,00 se presentate da un soggetto garante autorizzato;
- operazioni finanziarie a rischio tripartito;
- operazioni Resto al Sud.

Il modello di rating si compone di tre aree informative:

- un modulo economico-finanziario;
- un modulo andamentale;
- un blocco informativo relativo alla presenza di eventi pregiudizievoli.

Il soggetto richiedente (Gestore del Fondo) deve alimentare il modulo economico-finanziario con un set informativo di dati riguardanti o gli ultimi due bilanci depositati o le ultime due dichiarazioni fiscali del soggetto beneficiario finale, qualora adotti il regime di contabilità ordinario; nel caso in cui adotti quello di contabilità semplificata, i dati delle ultime due dichiarazioni fiscali (informazioni che possono essere acquisite automaticamente da banche dati pubbliche o dal Portale per le imprese). La valutazione di questi dati fornisce una anticipazione/previsione del profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario del soggetto beneficiario.

Il modulo andamentale indaga sulla dinamica e sullo stato della struttura dei pagamenti; per fare ciò il soggetto richiedente necessita di informazioni quali:

- dati di accordato e utilizzato²⁴ del soggetto beneficiario finale, facendo riferimento agli ultimi sei mesi delle esposizioni per cassa e dei rischi a

²⁴ Sono due delle classi di dati della Centrale Rischi: l'accordato è il credito che l'intermediario finanziario ha concesso al cliente; l'utilizzato è, a seconda della tipologia di credito, o l'importo effettivamente erogato al cliente o il valore nominale delle garanzie prestate alla data di riferimento della segnalazione; fonte: <https://www.modefinance.com/it/blog/2018-11-02-focus-centrale-rischi-2a-parte-i-dati-riportati-e-la-loro-classificazione#classi%20di%20dati>

scadenza; dati che, qualora presenti, vengono forniti dalla Centrale dei Rischi²⁵;

- dati che si riferiscono a contratti rateali, non rateali e carte del beneficiario finale che vengono forniti da uno o più Credit Bureau nel caso in cui il soggetto richiedente li utilizzi per la propria valutazione del merito creditizio.

La valutazione che ne consegue permette di avere una previsione su quello che è il profilo di rischio di credito del beneficiario, in particolare riguardo ai rapporti intrattenuti con il sistema delle istituzioni finanziarie.

L'ultima area riguarda gli eventi pregiudizievoli e/o le procedure concorsuali: al fine di avere una valutazione complessiva del soggetto beneficiario, il soggetto richiedente utilizza informazioni pubbliche riguardo eventi pregiudizievoli a carico del beneficiario stesso o, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti. Gli eventi che incidono sono quelli riconducibili alle famiglie dell'ipoteca giudiziale e del pignoramento, dell'ipoteca legale e della domanda giudiziale; nel caso di eventi riconducibili alla famiglia del fallimento o simili, il soggetto beneficiario finale viene classificato come non ammissibile.

Il modulo economico-finanziario e quello andamentale vengono combinati applicando una matrice di rating differenziata per Società di persone, Ditte

²⁵ Archivio di informazioni gestito dalla Banca d'Italia, sui debiti delle famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario

individuali e Società di capitali, ottenendo così un primo risultato, chiamato risultato integrato; questo viene poi corretto con l'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli e/o procedure concorsuali a carico della società e, dove previsto, dei soci con cariche rilevanti, dando origine al rating finale. Abbiamo così ottenuto la valutazione che ci permette di definire la classe di merito del soggetto beneficiario finale, sulla base della quale si stabilisce l'ammissibilità alla garanzia e la percentuale di copertura.

CLASSI DI RATING	MODIFIER	AREA	DESCRIZIONE
AAA/A	AAA/A	Sicurezza	Soggetto caratterizzato da un profilo economico-finanziario e da una capacità di far fronte agli impegni finanziari molto buoni. Il rischio di credito è molto basso.
BBB	BBB+	Solvibilità	Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.
	BBB		
	BBB-		
BBB	BB+	Vulnerabilità	Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.
	BB		
	BB-		
BB	B+	Pericolosità	Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.
	B		
	B-		
CCC	CCC	Rischiosità	Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. Il rischio di credito è elevato.
D	D	Default	Soggetto in default.

Tabella II.1: Scala di rating²⁶

Possiamo quindi dire che la differenza tra “vecchio” e “nuovo” modello sta nel fatto che con il primo si giungeva, attraverso lo scostamento dei principali indicatori

²⁶ Fonte: “La riforma del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: sinergia tra Imprese, Consulenti e Banca” a cura di Sandro Di Cicco, p. 19

economico-finanziari dai loro “valori ottimali”, ad un punteggio che permetteva di determinare la fascia di valutazione; nel secondo, con l’inserimento di maggiori dati discriminanti (Credit Bureau e Centrale Rischi) il sistema calcola in automatico la probabilità di default associando ad ognuna di esse una determinata classe di rating.

CAPITOLO 3:

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, ARTICOLO 13

Arriviamo così ad una attualità ancor più recente e alla particolare situazione di emergenza che un po' tutti gli stati del mondo si sono ritrovati a vivere, per la quale hanno cercato sin da subito di trovare soluzioni immediate e concrete: l'emergenza COVID-19.

In Italia, dopo una serie di vicende, il 9 Aprile entra in vigore il D.L. 8 Aprile 2020 n. 23 “Liquidità”: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materie di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali²⁷”.

3.1 CONTENUTO DELLA DISPOSIZIONE

L'art. 13 del D.L. 23/2020 abroga e sostituisce l'art. 49 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” e nello specifico tratta una serie di deroghe alla vigente norma che disciplina il Fondo centrale di garanzia PMI; le disposizioni oggetto dell'articolo hanno valenza temporanea: sono entrate in vigore il 9 Aprile e lo rimarranno fino al 31 Dicembre 2020. Scopo principale dell'art. 13 è quello di facilitare l'accesso delle imprese a nuova liquidità attraverso gli istituti bancari, supportati dalla garanzia

²⁷ Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Decreto Legislativo 8 Aprile 2020, n. 23

statale.: nuova liquidità per far fronte prevalentemente ai costi del personale, per sostenere il capitale circolante e procedere con gli investimenti.

Prima grande novità introdotta dal D.L. “Liquidità” è la gratuità del servizio (art. 13, comma 1, lettera a), infatti i soggetti beneficiari finali non dovranno pagare alcuna commissione al MedioCredito Centrale. Altra deroga è l'accantonamento del modello di rating MMC per la valutazione del merito creditizio delle imprese: viene preso in considerazione solo il modulo economico-finanziario.

Le disposizioni prevedono soprattutto nuovi finanziamenti da parte della Banca, ma sono stati presi in considerazione anche casi di rinegoziazione. Le misure previste sono state “studiate” in modo da allargare il raggio d'azione del Fondo, così da escludere poche tipologie di attività (per le quali sono state vagliate altre forme di aiuto e agevolazione): infatti, in deroga alla disciplina ordinaria, sono state ammesse anche le non PMI purché abbiano massimo 499 dipendenti (indipendentemente dal fatturato). La platea degli ipotetici soggetti beneficiari è stata ampliata ancora di più con l'apertura al mondo del credito deteriorato.

3.1.1 Nuove misure di intervento

Nello specifico, voglio focalizzare la mia attenzione sui provvedimenti presi al comma 1 di suddetto articolo:

- lettera b: l'importo massimo garantito per ogni impresa è stato aumentato da 2,5 a 5 milioni di euro;

- lettera c: hanno provveduto ad innalzare al 90% la copertura della garanzia diretta per quelle operazioni di finanziamento con durata non superiore a 72 mesi; l'importo garantito non può però superare alternativamente uno di questi limiti:

- il doppio della spesa salariale annua del 2019 (voci B.9.a e B.9.b del conto economico); nel caso di impresa costituita a partire dal 1 Gennaio 2019, l'importo non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni;
- il 25% del fatturato totale;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento per i prossimi 18 mesi in caso di PMI, e per i prossimi 12 mesi in caso di imprese fino a 499 dipendenti.

Sempre per questa tipologia di finanziamenti, la percentuale di copertura in caso di riassicurazione è stata portata al 100% dell'importo garantito da Confidi o altri fondi di garanzia, fermo restando che quest'ultimi abbiano concesso una garanzia non superiore al 90% e che non preveda il pagamento di un premio per il rischio di credito assunto;

- lettera d: nel caso di finanziamenti senza limiti di importo e di durata, in caso di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80% dell'importo; in caso di riassicurazione, la percentuale è elevata al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo, a condizione che questi abbiano rilasciato una garanzia non superiore all'80%;

- lettera e: riguardo alle operazioni di rinegoziazione, il fondo concede garanzia diretta all'80% purché questi nuovi finanziamenti prevedano un credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito oggetto di rinegoziazione; per la riassicurazione valgono le percentuali viste sopra;
- lettera f: in riferimento a quelle operazioni per le quali le banche o gli altri intermediari hanno optato per la sospensione o l'allungamento della scadenza di propria iniziativa, qualora fossero operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, questa viene estesa di conseguenza;
- lettera g: importante deroga alla disciplina ordinaria è la non applicazione del modello di valutazione, o meglio, ai fini dell'accesso al Fondo, la presentazione solo di quei dati per l'alimentazione del modulo economico-finanziario; facendo riferimento all'insieme delle operazioni ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati dal Fondo vengono corretti ogni due mesi in funzione dei dati di Centrale dei Rischi che il Gestore del Fondo acquisisce nel momento in cui presenta la richiesta di ammissione. Ai sensi della lettera g, sono ammesse alla garanzia del Fondo anche quei soggetti che alla data di richiesta presentano esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché predetta classificazione non sia stata data prima del 31 Gennaio 2020; altra deroga riguarda quelle imprese che, dopo la data del 31 Dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura di concordato con continuità aziendale, abbiano stipulato accordi di

ristrutturazione o abbiano presentato un piano cosiddetto di “risanamento” ai sensi dell’art. 67 del regio decreto 16 Marzo 1942, n. 267: in riferimento a quest’ultime deroghe, l’ammissibilità è subordinata alla presenza, alla data di entrata in vigore del D.L. 23/2020, di esposizioni che non siano più classificabili come deteriorate, “non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell’analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell’esposizione alla scadenza”²⁸; restano comunque escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze”;

- lettera h: in caso di mancato perfezionamento, cioè mancata erogazione, delle operazioni finanziarie, la commissione non è dovuta;

- lettera i: ai sensi di tale lettera sono ammissibili le operazioni per completamento di iniziative immobiliari già di proprietà dell’impresa;

- lettera m: sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura al 100% sia in caso di garanzia diretta che di riassicurazione, le operazioni di nuovi finanziamenti a favore di PMI e di persone fisiche che svolgono attività d’impresa, arti o professioni che sono state danneggiate dall’emergenza COVID-19 come dichiarato da autocertificazione; le condizioni che tale tipologia di finanziamenti devono rispettare sono due:

²⁸ Decreto Legislativo 8 Aprile 2020, n 23, art 13, comma 1, lettera g

- il rimborso del capitale non deve avvenire prima di 24 mesi dall'erogazione e deve avere una durata di 72 mesi;
- l'importo non deve essere superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, verificati sulla base dell'ultimo bilancio depositato o dell'ultima dichiarazione fiscale ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° Gennaio 2019, sulla base di altra idonea documentazione come l'autocertificazione; questi finanziamenti non possono comunque essere superiori a euro 25.000,00.

In relazione a questa tipologia di finanziamento “il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residue da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni...maggiorato dello 0,20 per cento”²⁹. Nella norma si sottolinea come la concessione di questo tipo di intervento sia automatica, gratuita e non subordinata ad alcuna valutazione ma solo alla verifica dei requisiti da parte del soggetto finanziatore, che eroga il finanziamento senza attendere l'esito da parte del Gestore del Fondo.

²⁹ Decreto Legislativo 8 Aprile 2020, n.23, art.13, comma 1, lettera m

Le disposizioni qui previste hanno successivamente subito altre modifiche in riferimento all'importo massimo erogabile, alla durata del finanziamento e alla documentazione da fornire:

- aumentato dell'importo massimo a euro 30.0000,00;
- durata del finanziamento allungata a 10 anni;
- possibilità di fornire un'autocertificazione anche per le imprese costituite prima del 1° Gennaio 2019 e non ancora in possesso del bilancio depositato o della dichiarazione fiscale;

- lettera n: in riferimento a imprese con ricavi non superiore a euro 3.200.000,00 e danneggiate dall'emergenza COVID-19, come risulta da autodichiarazione, il Fondo può concedere una garanzia del 90% che può essere cumulata con la copertura del restante 10% da parte di un Confidi o di altro soggetto abilitato; anche in questo caso l'importo del finanziamento non può essere superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario;

- lettera o: per gli adempimenti amministrativi che si riferiscono a “operazioni assistite dalla garanzia del Fondo”³⁰, i termini sono stati prorogati di tre mesi;

- lettera p: è possibile richiedere la garanzia anche per tutte quelle operazioni che sono state perfezionate ed erogate da non più di tre mesi dalla data di presentazione della richiesta, ma comunque successivamente al 31 Gennaio 2020: il soggetto

³⁰ Fonte: Decreto Legislativo 8 Aprile 2020, n. 23, art. 13, comma 1, lettera o

finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione in cui attesta la diminuzione del tasso di interesse applicato, in ottemperanza delle disposizioni che temporaneamente disciplinano il Fondo di Garanzia.

All'articolo 13 vengono presi in considerazione anche i portafogli di finanziamenti, con e senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19 e che sono costituiti per il 20% da imprese che "alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio"³¹ hanno un rating non più alto della classe "BB": in questo caso la garanzia viene applicata a condizioni vantaggiose sia in termini di ammontare massimo (euro 500 milioni), sia in riferimento alla valutazione del merito creditizio, che il Gestore del fondo non effettua, sia in riferimento alle diverse percentuali di copertura a seconda delle diverse tranches del portafoglio.

3.2 INDICAZIONI OPERATIVE

L'iter operativo ha inizio con la richiesta da parte dell'impresa di accedere al Fondo di garanzia, richiesta che può essere fatta in qualsiasi istituto bancario. L'impresa deve presentare la documentazione richiesta che attesti il possesso dei requisiti necessari per accedere ad una delle diverse tipologie di operazioni finanziarie: il requisito di PMI o quello di avere massimo 499 dipendenti e di avere sede in Italia, il bilancio depositato per la verifica dei ricavi conseguiti e della spesa salariale, o in caso di impresa costituita a partire dal 1° Gennaio 2019, un'autocertificazione;

³¹ Fonte: Decreto Legislativo 8 Aprile 2020, n. 23, art. 13, comma 2

per la richiesta di nuovi finanziamenti ai sensi del comma 1, lettera m, il Gestore del Fondo ha messo a disposizione l'Allegato 4-bis che deve essere mandato tramite posta elettronica certificata, assieme ad un documento di riconoscimento in corso di validità.

Step successivo è interno alla banca: a seconda della tipologia di finanziamento richiesto, l'istituto bancario procede verificando di aver ricevuto la documentazione necessaria al solo controllo del possesso dei requisiti formali e che l'impresa non presenti esposizioni classificate come sofferenze; il soggetto finanziatore deve limitarsi a richiedere esclusivamente documenti che vadano ad alimentare il modulo economico-finanziario, senza richiedere dati riguardanti il modulo andamentale e l'eventuale presenza di eventi pregiudizievoli.

In riferimento alla documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, nel caso in cui il rilascio non sia immediato alla consultazione della banca dati, "l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima": qualora la documentazione dovesse accertare la presenza di cause interdittive, l'agevolazione viene revocata.

Successivamente la banca istruisce la richiesta per l'attivazione del Fondo Centrale di Garanzia. Riguardo la richiesta di nuovi finanziamenti ai sensi del comma 1, lettera m, il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza che il Fondo proceda a valutazioni; quindi il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento

con la sola verifica dei requisiti formali e senza attendere l'esito dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo.

Ultimo passo l'esito dell'istruttoria da parte del Gestore del Fondo e l'erogazione, in caso positivo, della restante parte dei finanziamenti ai sensi dell'art. 13 del D.L. 23/2020.

CONCLUSIONI

Con questo scritto ho voluto descrivere alcuni step dell'iter legislativo di cui la Legge 662/96 è stata oggetto dal suo anno di nascita ad oggi.

Numerose sono state le modiche che hanno tentato di apportare migliorie al Fondo, sia a livello strutturale che a livello funzionale.

Negli ultimi mesi è stata oggetto di altrettante deroghe, con validità temporanea, in conseguenza alla situazione di emergenza che l'Italia si è trovata a dover affrontare.

Sullo scritto numeroso sono le agevolazioni che hanno messo in atto a favore delle imprese, tentando di dare quell'input iniziale per favorire una ripartenza più veloce; ma all'atto pratico è uno strumento funzionante? Molte sono state e sono le lamentele riguardo la lentezza delle procedure di erogazione: i principali motivi sembrano essere gli elevati costi, la procedura complicata e il rischio di credito. In un monitoraggio effettuato tra il 12 e il 17 di Giugno, da Fondazione studi consulenti del lavoro, sugli iscritti all'Ordine, si evince che solo il 41,4% delle aziende richiedenti il prestito fino a 25mila euro lo ha effettivamente ricevuto; più saliamo in termini di importo richiesto più le percentuali diminuiscono. Molti consulenti del lavoro sostengono che, tra i principali motivi precedentemente elencati, quello che sta maggiormente causando i ritardi è l'elevato costo: nel 25% dei casi circa, il tasso di interesse è superiore al 2%. Altre difficoltà sono sorte in

riferimento alla documentazione da presentare, soprattutto nelle prime settimane: a causa della poca chiarezza sulle modalità di compilazione, in particolare, dell'Allegato 4-bis, in fase di raccolta delle domande sono stati rilevati numerosi errori; così ha avuto inizio il rimbalzo della documentazione tra cliente e banca e viceversa, in quanto errori di compilazione possono invalidare la garanzia. Il tutto reso ancora più difficile dall'ultima modifica in termini di responsabilità del soggetto finanziatore, ora chiamati a rispondere del perché siano stati concessi i crediti (caso di impresa che poi finisce in procedura fallimentare).

Concludo dicendo che le “buone intenzioni” c'erano ma non hanno corrisposto pienamente alla realtà.

BIBLIOGRAFIA

- https://www.mise.gov.it/index.php/it/?option=com_content&view=article&viewType=1&id=2016453
- <https://www.cosvim.eu/news-cosvim/le-novita-della-riforma-del-fondo-centrale-di-garanzia-2>
- https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/02/Tabelle-copertura_3.pdf
- https://www.abi.it/DOC_Info/Lettere%20circolari%20Covid/Imprese/Prot%20UCR%20000841%202%20maggio%202020%20e%20allegati.pdf
- <https://quifinanza.it/finanza/abi-circolare-legge-liquiditalgono-soglie/390351/#:~:text=Per%20le%20garanzie%20su%20operazioni,non%20pi%C3%B9%20al%2010%25>
- https://www.fondidigaranzia.it/wp-content/uploads/2019/10/191016_comunicazione_customer_care.pdf
- <https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini>
- <https://www.confindustria.av.it/wp-content/uploads/2019/03/Riforma-del-Fondo-di-Garanzia-PMI.pdf>
- https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/disposizioni_fondo_di_garanzia.pdf
- <https://www.assolombarda.it/servizi/credito-e-mercati-finanziari/informazioni/la-riforma-del-fondo-di-garanzia-per-le->

